



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda

Prot. n. 24413/XVIII.5.3

Cagliari, 15 Ottobre 2008

- > Alle Amministrazioni Provinciali
- > Ai Dirigenti responsabili e agli operatori degli Sportelli linguistici delle Amministrazioni Provinciali di
CAGLIARI
CARBONIA IGLESIAS
MEDIO CAMPIDANO
NUORO
OGLIASTRA
OLBIA TEMPIO
ORISTANO
SASSARI
LORO SEDI

e p.c Alle Amministrazioni Comunali
sedi di Sportello Linguistico

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Ufficio IV – Servizio X
00187 ROMA

Oggetto: Attività sportelli linguistici. Comunicazioni

A seguito dell'informativa dell'Assessore regionale della Pubblica Istruzione in merito all'organizzazione e all'attività degli sportelli linguistici della lingua sarda e catalana, prot. n. 1442/GAB del 21 luglio 2008, si ritiene utile richiedere alle Amministrazioni Provinciali di vigilare, presso i Comuni ricadenti nel territorio di competenza, sulla corretta applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Le Amministrazioni Provinciali, relativamente alla legge statale sul bilinguismo, rivestono un ruolo importante per ciò che concerne il controllo e monitoraggio dei progetti nei rispettivi territori.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda

La legge 15 dicembre 1999 n. 482, stabilisce che *“è consentito negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela e che le stesse amministrazioni provvedono a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela”*.

Si ritiene particolarmente delicato il problema della formazione del personale dipendente e degli eventuali uditori e si invita, al momento della selezione dei formatori, ad una attenta valutazione dei titoli di studio attinenti e dei curricula dei docenti incaricati.

Inoltre, ai fini di una rendicontazione più puntuale, sarebbe preferibile tenere un registro dei partecipanti ai corsi con l'indicazione del nome del docente, dell'orario di frequenza, della materia insegnata, la firma in entrata e uscita.

Si ricorda, inoltre, che la commissione esaminatrice che seleziona l'operatore di sportello nella fase di reclutamento del personale riveste un ruolo fondamentale poiché deve valutare la competenza linguistica e la perfetta conoscenza attiva e passiva della lingua sarda nei candidati. Pertanto, è utile che al momento della sua composizione si rispettino fedelmente le direttive della nota assessoriale sopraccitata.

Nel caso all'operatore di sportello linguistico siano stati formalizzati, al contempo, altri incarichi dall'Amministrazione locale, si prega di comunicarlo allo scrivente ufficio.

Non risponde allo spirito e alla lettera della legge statale l'impiego di personale di sportello che non conosca e parli fluentemente la lingua sarda così come non è ammesso utilizzare tali figure professionali per altri compiti non previsti dal progetto approvato.

Per quanto attiene alle proposte di rimodulazione finanziaria dei progetti, inoltre, con nota n. DAR/1873/13.3.5.17 del 6 marzo 2003 il Dipartimento per gli Affari Regionali sottolinea che *“le voci di spesa relative a interventi di natura diversa (anche nell'ambito di uno stesso progetto) possono discostarsi al massimo del 10% da una voce all'altra dello stesso intervento, nel rispetto della spesa complessiva”*. Lo sportello linguistico e la formazione, ad esempio, rappresentano due interventi nell'ambito di uno stesso progetto e le spese relative agli interventi medesimi riguardano, per lo sportello linguistico, i costi dell'operatore e l'allestimento dell'ufficio (PC, scanner, ecc.) se trattasi di primo impianto. Le spese per l'intervento di formazione riguardano, invece, i costi per docenti, materiale didattico, ecc.

Più di recente lo stesso concetto è stato ribadito dal medesimo Dipartimento con nota n. DAR/5325/13.3.5.17 del 17.07.2008 nella quale si esprime con chiarezza che *“...lo spostamento di*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Lingua e Cultura Sarda

risorse nella suddetta percentuale può essere consentita solo nell'ambito delle voci di spesa riguardanti ciascun intervento e non nell'ambito degli interventi previsti dal progetto. Tale vincolo è posto a presidio del rispetto dei tetti di spesa stabiliti per i vari interventi, al fine ultimo di non modificare la natura degli interventi stessi e, quindi, del progetto finanziato”.

Per quanto sopra esposto, in applicazione delle direttive dell'Assessore della Pubblica Istruzione, si ritiene utile richiedere la segnalazione tempestiva per iscritto, a questo Servizio, di ogni e qualsiasi anomalia o inadempienza eventualmente riscontrata nei comuni interessati al fine, in casi accertati, di avviare proposta di revoca del finanziamento al Dipartimento degli Affari Regionali.

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Giuseppe Corongiu